

## NULLA OSTA AL MATRIMONIO

### DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI E CELEBRARE IL MATRIMONIO IN ITALIA DA PARTE DI CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI (uno per ogni cittadino straniero)

**IL NULLA OSTA AL MATRIMONIO ai sensi dell'art. 116 del codice civile italiano:** Tale certificato deve contenere le generalità complete dell'interessato e la dichiarazione che attesti l'assenza di ostacoli al matrimonio secondo la legge dello Stato di appartenenza" (secondo quanto disposto dal parere n. 04377/13 del 24 ottobre 2013 del Consiglio di Stato e circolare M.I. n. 24/2013). Il certificato dovrà, possibilmente, contenere le generalità dei genitori e lo stato civile: celibe o nubile oppure libero/a di stato con l'indicazione, solo per la sposa, della data di divorzio oppure vedovo/a con l'indicazione, solo per la sposa, della data di decesso dell'ex coniuge.

Il nulla osta è rilasciato dalla propria **Autorità competente del proprio paese (Autorità diplomatica/consolare in Italia o Autorità locale nel proprio Paese).**

Se il nulla osta è rilasciato dall'Ambasciata/Consolato in Italia e questo è rilasciato in italiano, deve essere legalizzato, ove previsto, c/o la **Prefettura** (quella di Milano ha sede in C.so Manforte - zona P.zza San Babila).

Se invece è rilasciato dalla autorità locale deve essere legalizzato, ove previsto, dal Consolato italiano nel proprio paese e accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale dallo stesso consolato italiano oppure, in caso di traduzione in Italia, dal proprio consolato straniero oppure asseverata con giuramento presso la cancelleria di un Tribunale o davanti all'Ufficiale dello Stato civile, ai sensi dell'art. 22 del Dpr 396/2000.

La legalizzazione dei documenti non è richiesta per tutti i paesi che in base ad una convenzione sono esenti o è sostituita da una Apostilla, apposta dall'Autorità competente nel Paese di origine, per tutti i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.

**IL CERTIFICATO DI CAPACITA' MATRIMONIALE**, su modello plurilingue (cosiddetto internazionale), in applicazione della Convenzione firmata a Monaco il 5/9/1980.

I paesi che hanno aderito alla suddetta Convenzione sono: **Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia e Moldova** (circolare M.I. n. 27/2010).

Per ottenere il Certificato di capacità matrimoniale, generalmente, i cittadini dei suddetti paesi devono fare richiesta al proprio Comune di residenza nel paese di origine o, se residenti in Italia, alla propria Autorità diplomatica o consolare in Italia.

**I cittadini STATUNITENSIS (L. n. 1195/65) e AUSTRALIANI (L. n. 233/02)** presentano specifici documenti previsti dall'accordo bilaterale sottoscritto dall'Italia e dai suddetti paesi e recepito dalla suddetta legge italiana.

**I cittadini NORVEGESI (Circ. M.I. n. 65/04), SVEDESI (Circ. M.E. del 2010) e POLACCHI (Circ. M.I. n. 33/05)** presentano il nulla osta al matrimonio rilasciato dall'**Ufficio dello Stato civile del comune di residenza nel paese d'origine.**

L'autorità competente al rilascio del nulla osta è, invece, l'**Ambasciata o il Consolato del proprio paese in Italia** per gli svedesi ivi residenti e per i polacchi che non hanno mai avuto la residenza in Polonia o abbiano lasciato la Polonia prima del compimento dei 16 anni.

Non è richiesta la legalizzazione, se il documento è rilasciato dalla propria Autorità diplomatica o consolare in Italia, che lo rilascia in lingua italiana.

E' prevista, invece, l'Apostilla, in applicazione della Convenzione dell'Aja del 05/10/1961, apposta sul documento rilasciato dall'Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza nel

paese d'origine e sulla relativa traduzione in italiano certificata conforme all'originale dal traduttore pubblico o giurato del proprio paese. In caso che la traduzione nella lingua italiana sia fatta in Italia questa potrà essere certificata nei modi previsti dall'art. 22 del Dpr 396/2000.

**I cittadini BRASILIANI (Circ. M.I. n. 1/09):** Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia rilasciata dalla **Autorità diplomatica o consolare in Italia**, munita di visto di legalizzazione della Prefettura, ai sensi dell'art. 33 del Dpr 445/2000, secondo il modello allegato alla circolare ministeriale.

**I cittadini SLOVACCHI** devono presentare la certificazione ai fini del matrimonio in Italia rilasciata dall'Ambasciata della Repubblica di Slovacchia in Roma secondo il modello allegato alla circolare del M.I. n° 29 del 28/11/2011 e legalizzata presso la Prefettura.

**I cittadini UNGHERESI** devono presentare la certificazione ai fini del matrimonio in Italia rilasciata dall'Ambasciata di Ungheria in Roma o dal Consolato ungherese di Milano secondo il modello allegato alla circolare del M.I. n° 11 del 15/05/2013, legalizzata presso la Prefettura.

**I cittadini BRITANNICI:** I cittadini britannici residenti nel Regno Unito o in un paese terzo possono produrre, alternativamente, il "Certificato di non impedimento", apostillato e debitamente tradotto in italiano, rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue", anch'essa legalizzata, resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici, secondo il modello allegato alla circolare del M.I. n. 6/13 **oppure** il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla Autorità consolare britannica in Italia, secondo il modello previsto dalla circolare M.I. n. 14/13, esente dalla formalità della legalizzazione (Circ. M.I. n. 10/2015). I cittadini britannici residenti in Italia, invece, devono produrre il nulla osta rilasciato dalla Autorità consolare britannica in Italia, secondo il modello previsto dalla circolare M.I. n. 14/13, esente dalla formalità della legalizzazione.

**I cittadini FINLANDESI** devono produrre, secondo il modello allegato alla circolare del M.I. n. 1/14, il "CERTIFICATO DI CAPACITA' DI CONTRARRE MATRIMONIO DINANZI AD UN' AUTORITÀ STRANIERA RILASCIATO AI SENSI DELLA LEGGE FINLANDESE". Si precisa che il certificato, rilasciato dall'Autorità locale in Finlandia, è composto da due documenti: l'originale e la traduzione in italiano. Tutti i documenti devono apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 05/10/1961.

**I cittadini SIRIANI** residenti in Italia devono rivolgersi per richiedere ed ottenere il nulla osta al matrimonio ex art. 116 del c.c. all'Ambasciata della Repubblica araba di Siria a Vienna (Circ. M.I. n. 3 del 24/01/2014). Tale certificato dovrà essere legalizzato dal Consolato italiano a Vienna e tradotto in Italiano ai sensi dell'art. 22 del Dpr 396/2000, dopo la legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri austriaco.

**I cittadini LITUANI** devono presentare il nulla osta al matrimonio ex art. 116 del c.c. redatto su modello approvato con circolare M.I. n. 2 del 17/01/2014 composto da due documenti, uno scritto in lingua originale e l'altro scritto in lingua italiana (traduzione del documento originale). Tali documenti vengono rilasciati dagli uffici comunali di Stato civile in Lituania e vanno presentati muniti di apostilla di cui alla Convenzione dell'Aja del 05/10/1961.

**I cittadini DANESI** devono richiedere il nulla osta al matrimonio ex art. 116 del c.c. all'Anagrafe del Comune di residenza in Danimarca secondo il modello allegato alla circolare del M.I. n. 18 del 31/10/2014, composto da due documenti: uno redatto in lingua danese, inglese e tedesco e l'altro in lingua italiana (traduzione del documento in lingua straniera) ed entrambi i documenti vanno apostillati come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 05/10/1961.

**I cittadini MESSICANI** devono presentare il certificato di "*Constancia de Inexistencia de Registro*" rilasciato dai Registri Civili degli Stati Messicani debitamente tradotto in italiano ed entrambi i documenti devono essere apostillati in applicazione della Convenzione dell'Aja del 05/10/1961

**TUTTI I SUDDETTI DOCUMENTI SE NON RIPORTANO UNA DATA DI SCADENZA INFERIORE HANNO UNA VALIDITA' DI 180 GG. DAL LORO RILASCIO**

**ART.116 - MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLO STATO**

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che secondo la legge a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

*Gli stranieri non residenti né domiciliati in Italia, devono comunque presentare il nulla osta di cui all'art. 116 del c.c. e rendere le dichiarazioni di cui all'art. 51 del Dpr 396/2000 ed è necessario attendere il decorso del termine di cui all'art. 99 del c.c., considerato come termine iniziale per la celebrazione del matrimonio.*

**Art. 22 (Traduzione del contenuto di documenti)**

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

**Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti dall'estero)**

*omissis*

2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

*omissis*

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

**RIFIUTO AI SENSI DEGLI ARTT. 98 C.C., 2 COMMA, E 95 DEL DPR 396/2000:** i cittadini che non sono in grado di produrre il nulla osta al matrimonio o il certificato di capacità matrimoniale, possono richiedere ugualmente la pubblicazione di matrimonio, ma l'ufficiale dello Stato Civile vi opporrà rifiuto, essendo il nulla osta al matrimonio e il certificato di capacità matrimoniale un documento obbligatorio per richiedere la pubblicazione di matrimonio. L'Ufficiale dello stato civile rilascerà un certificato contenente le motivazioni del rifiuto a procedere alla pubblicazione di matrimonio e contro il rifiuto dell'Ufficiale dello Stato civile è dato ricorso al Tribunale competente (nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato civile che ha rifiutato la pubblicazione), che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.